

Oggi 30 Ottobre 2018 in Roma, Largo Cardinal A. Galamini, 7 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Ente Bilaterale Faci - FIUDAC/s.

Sono presenti, per la F.A.C.I. Mons. Mariano Assogna giusta delega del Presidente della Faci Don Maurizio Giaretti (all. n.1); per la FIUDAC/s il Presidente Enzo Busani.

Alle ore 15:30 viene aperta l'assemblea, assume la Presidenza Mons. Mariano Assogna quale delegato del Presidente Don Maurizio Giaretti e nomina verbalizzante l'Avv. Virna Sabeni, per espletare il seguente o.d.g.

1. approvazione dello Statuto;
2. nomina Consiglio Direttivo;
3. nomina della Presidenza.
4. Varie ed eventuali.

1) approvazione dello Statuto

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Sacristi addetti al Culto dipendenti da Enti Ecclesiastici che prevede al suo art. 19 la costituzione dell'Ente Bilaterale 2018-2021;


visto l'atto costitutivo dell'Ente Bilaterale sottoscritto in data 18 luglio 2018 tra la FACI e la FIUDAC/s in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

dopo attenta riflessione ed analisi del testo, l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il seguente statuto:

“STATUTO DELL'ENTE BILATERALE FACI – FIUDAC/s

Art. 1

Costituzione e Natura



È costituito l'Ente Bilaterale Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI) – Federazione Italiana Unioni diocesane Addetti al Culto/ sacristi (FIU-DAC/s), di seguito ENBIFF, avente natura giuridica di associazione che non persegue fini di lucro.

Art. 2

Sede

L'ENBIFF ha sede in Roma, presso la FACI nazionale in Largo Cardinal A. Galamini n. 7. L'ENBIFF potrà istituire sedi secondarie e uffici nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3

Scopi

L'ENBIFF ha i seguenti scopi:

a) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale;

b) promuovere e gestire, anche a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, avvalendosi anche di risorse previste dalle normative;

c) svolgere le azioni opportune affinché siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività svolte dai sacristi;

d) definire le condizioni oggettive che costituiranno i requisiti necessari per il passaggio dal secondo al primo livello di cui all'art. 2 del CCNL Sacristi vigente e successivi rinnovi e modifiche;

e) esprimere parere vincolante di conformità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere sacristi classificati di secondo livello in rapporto al-

le norme previste dal CCNL Sacristi in materia, esaminando le condizioni oggettive

di cui al CCNL vigente e successivi rinnovi e modifiche;

f) svolgere le funzioni in materia di emersione e riallineamento retributivo in base alle normative vigenti e certificare le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c.;

g) svolgere le funzioni di conciliazione ed arbitrato in caso di licenziamenti e di provvedimenti disciplinari;

h) svolgere le funzioni di normalizzazione dei contratti di lavoro e di corretta applicazione del CCNL Sacristi nel caso di rapporti di lavoro prestati alle dipendenze di una pluralità di parrocchie, di unioni di parrocchie o di comunità pastorali o simili;

i) assolvere i compiti espressamente previsti dal CCNL Sacristi, dai contratti e accordi collettivi definiti dalle parti sociali e dalla legge.

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce uno strumento di interpretazione ed applicazione del CCNL Sacristi nonché uno strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il contratto stesso.

L'ENBIFFF avrà inoltre i seguenti scopi:

l) dirimere le controversie e tutto quanto possa darvi origine comprese le sanzioni disciplinari e la loro impugnazione relative al rapporto di lavoro;

m) promuovere iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche predisponendo schemi formativi al fine di migliorare l'utilizzo dei contratti di inserimento relativi alla figura dell'apprendistato;

n) seguire ed individuare le varie problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro promuovendone la risoluzione sia ai sensi della normativa vigente sia con la individuazione di eventuali nuovi strumenti in aggiunta a quanto stabilito ex lege;

o) ricercare ed elaborare anche ai fini statistici, i dati relativi ai contratti di apprendistato e di part-time anche al fine di valutare la corretta applicazione delle norme contrattuali anche in relazione a sistemi di riconoscimento delle competenze;

p) rappresentare gli enti ecclesiastici e loro collaboratori, presso tutte le persone, fisiche e giuridiche al fine di realizzare al meglio gli scopi di cui al CCNL sacristi ed al presente Statuto;

La partecipazione all'ENBIFF ed alla utilizzazione delle sue attività e servizi è condizionata alla effettiva applicazione del CCNL ed all'effettivo versamento dei contributi come in esso stabilito.

Art. 4

Durata

La durata dell'ENBIFF è a tempo indeterminato.

Art. 5

Finanziamento

L'ENBIFF è finanziato attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori secondo quanto stabilito nel CCNL e dal Regolamento.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'ENBIFF è costituito dalle quote associative che verranno versate dai soci e da ogni altro contributo, lascito o donazione secondo quanto previsto nel Regolamento, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'ENBIFF.

Art. 7

Soci

Sono soci dell'ENBIFFF la FACI Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia e la FIUDAC/s Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto Sacristi.

Art. 8

Beneficiari

I beneficiari delle attività svolte dall'ENBIFFF sono gli iscritti alla FACI e/o alla FIUDAC/s.

Art. 9

Organi

Gli organi dell'ENBIFFF nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci, sono:

1) l'Assemblea dei soci;

2) la Presidenza;

3) il Consiglio Direttivo;

4) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di cinque esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dai soci di cui all'art. 7 del presente Statuto entro i trenta giorni antecedenti la loro scadenza.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine in caso di morte, decadenza e /o dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al penultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate all'art. 11. I sostituti rimangono in carica

sino alla scadenza del quinquennio in corso. Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5 comma 1 , lett. d) Dlgs 276/03.

Art. 10

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta dai due rappresentanti legali della Faci e della FIUDAC/s o loro delegati.

Le delibere dell'Assemblea dei Presidenti saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 del presente Statuto.

Art. 11

Poteri dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci:

a) nomina i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 ed il Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 15;

b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 14;

c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento dell'ENBIFB;

d) dispone le modifiche statutarie e regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo;

e) approva su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché la relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo;

f) delibera gli eventuali compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli eventuali emolumenti a favore del Revisore dei Conti;

g) delibera lo scioglimento dell'ENBIFB e ne nomina il commissario ad acta;

h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'ENBIFFF, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;

i) prende atto della decadenza degli altri Organi ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;

l) delibera il bilancio consuntivo e la relazione annuale predisposti dal Commissario ad acta nella fattispecie indicata all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 12

Convocazione e validità dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente appartenente al Socio col maggior numero di iscritti, almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale nonché, nelle fattispecie indicate nell'art. 11 del presente Statuto. In via straordinaria è altresì convocata per iniziativa di uno dei due Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei soci è disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere convocato il Revisore Unico dei conti.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio del Consiglio Direttivo assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario che redigerà il verbale della riunione.

Art. 13

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri designati dai soci di cui all'art. 7, dei quali 3 su designazione della FACI tra i suoi iscritti e 3 su designazione della FIU-DAC/s tra i suoi iscritti. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

a) predisporre il budget previsionale ed il bilancio consuntivo affinché siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) propone all'Assemblea dei soci le modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento dell'Ente;

c) propone all'Assemblea dei Soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ente, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;

d) propone all'Assemblea dei soci il regolamento dell'Ente;

e) indirizza e coordina la gestione dell'Ente assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dello stesso;

f) predisporre una relazione annuale, allegata al bilancio consuntivo, sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso, per l'approvazione dell'Assemblea dei soci;

g) approva, su proposta della presidenza, la pianta organica dell'Ente in base alle esigenze operative.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente a norma del Regolamento e può essere convocato, con le stesse modalità, anche su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni, proposte dal Consiglio Direttivo secondo

le procedure previste dal regolamento, sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 20 giorni.

In caso di ulteriore mancanza di quorum la proposta viene ritirata.

Art. 14

Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente nominati dall'Assemblea dei soci nell'ambito del Consiglio Direttivo e da un Segretario eletto dal Consiglio Direttivo.

La Presidenza è attribuita a uno dei consiglieri appartenenti al Socio con il maggior numero di iscritti e la Vice Presidenza a uno dei consiglieri appartenenti all'altro Socio.

La Presidenza:

a) sovrintende al funzionamento dell'ENBIFF, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;

b) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) convoca gli organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;

d) in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENBIFF e lo rappresenta in tutti i negozi giuridici secondo le deliberazioni degli organi statutari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendone l'ufficio in caso di sua assenza o impedimento o per sua espressa delega.

Atteso che la sede dell'ENBIFFF coincide con la sede della Faci in Roma Largo Cardinal A. Galamini n. 7 il Segretario dell'ENBIFFF è nominato dal Presidente nella persona del Segretario della Faci.

Il Segretario redige i verbali, cura l'archivio, predispone la documentazione istruttoria per il raggiungimento degli scopi dell'ENBIFFF di cui all'art. 3 e collabora alle strette dipendenze del Presidente secondo le necessità inerenti alla attività dell'ENBIFFF e secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 15

Revisore dei Conti

Il Revisore Unico nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo ed iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia

a) verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie e controlla l'amministrazione dell'ENBIFFF;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto;

c) redige inoltre la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo;

d) assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Qualora se ne ravvisi la necessità ed ovvero nel caso di notevole sviluppo dell'esercizio finanziario, il Revisore Unico può essere sostituito dal Collegio dei Revisori composto da un Presidente nominato dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e due membri designati rispettivamente tra gli iscritti Faci e FIUDAC/s.

Art. 16

Esercizio e Bilancio

L'esercizio finanziario dell'ENBIFFF inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il successivo 30 aprile.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'ENBIFFF, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento, devono essere deliberati congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 17

Scioglimento

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo dell'ENBIFFF, l'intero patrimonio dell'Ente, una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dal commissario ad acta nominato dall'assemblea dei soci all'unanimità, sulla base di apposito accordo a favore di altra associazione con finalità analoghe a quelle perseguite dall'ENBIFFF.

Art. 18

Regolamento

Le attività dell'ENBIFFF ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto da apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale tra i Soci.”

2) nomina Consiglio Direttivo;

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto si procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e vengono designati per la FACI: Mons. Roberto Bizzarri, Don. Giambattista Piacentini, Avv. Virna Sabeni;
per la Fiudac/s: Maurizio Bozzolan, Michele Cassano, Dott. Carlo Alberto Balzarini.

3) nomina della Presidenza

I Soci poi nominano la Presidenza composta da: Presidente Mons. Roberto Bizzarri, Vice Presidente Maurizio Bozzolan.

Alle ore 17:00 l'Assemblea viene chiusa.



*Don Roberto Bizzarri
Virna Sabeni*

Fazio Bizzarri



FACI

*Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia*

Pos. 1-2

Prot. 70

DELEGA

In seguito alla costituzione dell'Ente Bilaterale FACI-FIUDAC/S del 18 Luglio 2018, io sottoscritto Don Maurizio Giaretti, quale Presidente della Facci dovendo procedere alla costituzione del Consiglio Direttivo, vista la convocazione dell'assemblea dei soci indetta a tale fine per il giorno 30 ottobre 2018, indico quali membri del suddetto Consiglio Direttivo: Mons. Roberto Bizzarri, Mons. Giambattista Piacentini ed Avv. Virna Sabeni.

Propongo per la carica di Presidente Mons. Roberto Bizzarri.

Contestualmente, vista la mia improvvisa necessità di allontanarmi per motivi urgenti legati al recente lutto personale, e vista altresì la urgenza di procedere con opportuna premura all'espletamento dell'ordine del giorno,

DELEGO

il Segretario Facci, Mons. Mariano Assogna a rappresentarmi ed agire per mio conto conferendogli ogni più ampio potere che dovesse rendersi utile ai fini dell'espletamento dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

Roma, 30 ottobre 2018



Il Presidente
Don Maurizio Giaretti
d. Maurizio Giaretti